

Convalida del decreto ministeriale 23 giugno 1956 che vincola la zona paesistica compresa fra Ognina e Capo Mulino.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 23 giugno 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 27 giugno 1956, con il quale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona compresa tra Ognina e Capo Mulini, sita nell'ambito dei comuni di Catania e Acicastello;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, numero 567;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 518782-A-2-3 del 28 settembre 1964 con la quale il Ministro per la Marina Mercantile, ha manifestato il proprio assenso;

DECRETA

Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 23 giugno 1956, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, e, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona costiera compresa tra Ognina e Capo Mulini sita nell'ambito dei comuni di Catania e di Acicastello, costituita da tutto il territorio comunale di Acicastello, in esso inclusi i nuclei abitati di Acicastello, Cannizzaro, Ficarazzi, Acitrezza e le isole dei Ciclopi e delimitata, nella parte ricadente nel territorio comunale di Catania, a sud dal mare e dal fiume Lognina, a nord-ovest dalla strada ferrata, a nord-est dal confine del comune di Acicastello.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale curerà che i comuni di Catania ed Acicastello provvedano all'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto agli albi comunali, entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale.

La Soprintendenza comunicherà al Presidente della Regione la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 gennaio 1965.

CONIGLIO

DECRETO 23 settembre 1964 (126)

Autorizzazione alla S.p.A. « Nuova Birra Messina », con sede in Messina, ad emettere, per l'aumento del capitale sociale, nuove azioni al portatore.

L'ASSESSORE
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti i DD. II. 4 ottobre 1952 n. 54 e 8 gennaio 1955 n. 188, con i quali la S.p.A. « Nuova Birra Messina », con sede in Messina, è stata autorizzata ad emettere n. 300.000 azioni al portatore da lire 1.000 ciascuna;

Visto il D.I. 3 maggio 1964 n. 1141, col quale la società predetta è stata autorizzata, per l'aumento del proprio capitale sociale da 300 a 360 milioni - deliberato con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 2 dicembre 1962 - ad aumentare il valore nominale delle n. 300.000 azioni al portatore da L. 1.000 a L. 1.200 cadauna;

Vista l'istanza in data 5 agosto 1964, con la quale la Società predetta, rappresentata dal consigliere delegato sig. Francesco Faranda, chiede, ai sensi della L.R. 8 luglio 1948 n. 32, di essere autorizzata ad emettere, per l'aumento del proprio capitale sociale da L. 360.000.000 a L. 720.000.000 deliberato con verbale di assemblea straordinaria dei soci in data 3 aprile 1964, in notaro Vito Di Giovanni di Palermo, n. 173156 repertorio e n. 6585 racc., registrato il 7 aprile 1964 al n. 15153 vol. 71, depositato il 18 luglio 1964 presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo, annotato e trascritto il 31 luglio 1964 al n. 883-64 reg. ord. e n. 32-52 reg. soc., n. 300.000 nuove azioni al portatore da L. 1.200 cadauna;

Considerato che l'aumento di capitale come sopra deliberato sarà destinato dalla S.p.A. « Nuova Birra Messina » all'ampliamento del proprio stabilimento industriale in Messina, mediante la realizzazione di nuovi impianti, in conformità alle planimetrie ed alla relazione tecnica allegata alla istanza precitata;

Ritenuto che l'istanza è meritevole di accoglimento in quanto risulta evidente la destinazione del capitale azionario per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1948, n. 32;

Visto il D. M. 23 febbraio 1950, con il quale è stata soppressa la Sottocommissione industria per la Sicilia;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948 n. 32;

Visto il regolamento a detta legge approvato con D. P. 5 marzo 1949 n. 8;

DECRETA

Art. 1

La S.p.A. « Nuova Birra Messina », con sede in Messina, è autorizzata ad emettere per l'aumento del capitale sociale da L. 360.000.000 a L. 720 milioni - deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con verbale del 3 aprile 1964 in notaro Vito Di Giovanni di Palermo, registrato il 7 aprile 1964, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 18 luglio 1964, annotato e trascritto al n. 883-64 reg. ord. e n. 23-52 reg. soc. - n. 300.000 nuove azioni al portatore da L. 1.200 cadauna.

riale 14 dicembre 1954, n. 7041, fu precisato che il comune di Gaby (Valle d'Aosta) e il comune di Léssole (provincia di Torino) sono anch'essi compresi entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risulta in parte incluso nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea il territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea, dal quale peraltro era stato staccato il comune di Quassolo, ricostituito in comune autonomo con decreto Presidenziale 18 giugno 1954, n. 588, e il cui territorio è anch'esso compreso in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

che come nella corografia non erano tracciati gli attuali confini dei comuni di Borgofranco d'Ivrea e di Quassolo, così fu omesso il nome del comune di Quassolo nella lettera A dell'art. 3 del detto decreto 14 dicembre 1954, n. 7041, sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Torino compresi in tutto o in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1;

Considerato che è opportuno precisare, a integrazione del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, che il comune di Quassolo è compreso, in parte, nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Decreta:

A integrazione dell'art. 3, lettera A, del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955) rimane precisato che il comune di Quassolo (provincia di Torino) è compreso in parte nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 13 giugno 1956

Il Ministro: ROMITA

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1956.

Revoca alla Società di assicurazione « British and Overseas Insurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale in Genova, dell'autorizzazione ad operare in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1951, con il quale la Società « British and Overseas Ins. Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti;

Considerato che la predetta Società non ha svolto di fatto attività assicurativa ed ha deciso di ritirarsi dal mercato italiano;

Decreta:

E' revocata alla Società « British and Overseas Insurance Company Ltd », con sede in Londra e rappresentanza generale in Genova, l'autorizzazione ad operare in Italia.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il Ministro: CORRESE

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera compresa nel tratto che va da Ognina a Capo Molini, sita nell'ambito dei comuni di Catania ed Aci Castello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Catania per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera compresa nel tratto che va da Ognina a Capo Molini, sita nell'ambito dei comuni di Catania e Aci Castello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Catania e Aci Castello senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la borgata di Ognina, con l'abitato di Aci Castello con il suo torrione del secolo XI, con Acitrezza con i suoi avanzi di tombe sicule e con i suoi faraglioni lavici, oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona Ognina-Capo Molini, sita nel territorio dei comuni di Catania e Aci Castello, delimitata a sud dal mare e dal fiume Lognina, a nord-ovest con la strada ferrata, a nord-est col confine del comune di Aci Castello, la parte compresa nel comune di Catania, e la zona del comune di Aci Castello comprende tutto il territorio comunale inclusi i nuclei abitati di Aci Castello, Cannizzaro, Ficarazzi e Acitrezza e le isole dei Ciclopi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania.

La Soprintendenza ai monumenti di Catania curerà che i comuni di Catania e Aci Castello provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 giugno 1956

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
JERVOLINO

p. Il Ministro per la marina mercantile
TERRANOVA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catania

Verbale n. 19 della seduta del 6 febbraio 1955

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno sei del mese di febbraio nei locali della Soprintendenza ai monumenti di Catania, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) CATANIA e ACI CASTELLO - Vincolo panoramico zona Ognina-Capo Mulini;
(*Omissis*).

Alle ore 10 il presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Dopo aver dato il benvenuto al nuovo soprintendente, prof. Pietro Lojacono, al quale si associa il vice sindaco di Paternò, prof. Truglio, passa alla discussione del punto 1) dell'ordine del giorno e dà la parola al soprintendente ai monumenti, il quale sulla scorta della planimetria della zona compresa tra il fiume Lognina e Capo Mulini descrive i pregi panoramici, storici e leggendari delle località ricadenti nella zona.

La Commissione, constatato che la zona suddetta è di eccezionale interesse paesistico, ben nota al turismo internazionale, comprendente un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e quadri naturali che hanno riferimenti storici e mitologici, nonché punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, e particolarmente:

la borgata di Ognina, che si estende sulla baia che viene identificata quale porto di Ulisse;

l'abitato di Aci Castello col suo caratteristico torrione del secolo XI che ricorda Ruggero di Lauria e i re Aragonesi, piantato su rocce basaltiche di antichissima origine eruttiva subacquea, racchiudente una baia dove furono sbarcate le reliquie di Sant'Agata provenienti da Costantinopoli;

Acitrezza, distesa di fronte all'isola Lachea, famosa per l'esistenza di avanzi di tombe sicule, e dei faraglioni lavici che la leggenda vuole lanciati dal Ciclope Polifemo contro le navi di Ulisse, per il mito di Aci e Galatea e per il riferimento al romanzo « I Malavoglia » di Giovanni Verga; mèta di pittori e artisti di tutto il mondo.

Decide alla unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 commi terzo e quarto, tale località nei seguenti limiti:

zona compresa nel comune di Catania - delimitata a sud dal mare e dal fiume Lognina, a nord ovest con la strada ferrata, a nord est col confine del comune di Aci Castello;

zona compresa nel comune di Aci Castello - tutto il territorio del comune di Aci Castello, comprendente i nuclei abitati di Aci Castello, Cannizzaro, Ficarazzi e Acitrezza, nonché le isole dei Ciclopi.

(*Omissis*).

Il presidente: Orazio CONDORELLI

Il segretario: R. ALEO

(3042)

DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 22 maggio registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1956, è stato dato il ricorso straordinario 12 dicembre 1955 proposi termini dell'art. 16 n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1654, dall'ufficiale giudiziario Geri Sebastiano, il quale aveva chiesto l'annullamento del decreto 1° aprile 1955 del Ministero di grazia e giustizia, strato alla Corte dei conti il 5 maggio 1955, col quale Ruggeri, a seguito di procedimento disciplinare, veniva sottratto dalle funzioni per mesi due.

(2998)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « anatomia animali domestici con istologia ed embriologia » presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di P...

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di P... è vacante la cattedra, convenzionata, di « anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno fare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3040)

Vacanza della cattedra di « medicina legale e delle malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di P... è vacante la cattedra di « medicina legale e delle malattie infettive », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno fare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3041)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Ortona a Mare ed alle annesse norme e...

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1956, n. 2530, decisione sulle opposizioni presentate, con la selezione della variante relativa a piazza della Repubblica e con la selezione di cui alle premesse del decreto medesimo, sono approvati: un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Ortona a Mare, vistato in otto planimetrie in scala 1:1000; alcune variazioni alle norme edilizie annesse al piano, esse vistate.

Per l'esecuzione delle varianti è stato assegnato lo termine di validità del piano di ricostruzione originario giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1954, n. 1357, seguirà ad avere efficacia fino alla data di scadenza in vigore del piano regolatore generale.

(2862)